



## **RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE LAVORATORE**

*(art. 40 del d. lgs. 151/2001 - T.U. maternità/paternità)*

*Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI n. 4293 del 9 settembre 2008*

*L'INPS, con la circolare n. 112 del 15 ottobre 2009, ha fornito precisazioni in merito alla fruibilità da parte del lavoratore padre di permessi giornalieri per allattamento anche nel caso in cui la madre non ne avesse diritto in quanto casalinga.*

*Va precisato infatti, per come recita la circolare dell'INPS, che il lavoratore padre può usufruire dei riposi giornalieri oltre che nell'ipotesi già prevista dalle norme vigenti, anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).*

*Pertanto, in presenza delle predette condizioni, opportunamente documentate, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno, a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001).*



**sul nostro sito**

**WWW.FALCRIUBI.IT**

**il testo integrale della circolare INPS**



La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito [www.falcriubi.it](http://www.falcriubi.it) potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità.